

STATUTO

ESPA CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BOLZANO BZ GALLERIA
ORAZIO 35

Numero REA: BZ - 249572

Codice fiscale: 03313200218

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-09-2025 - Statuto completo	2
--	---

Allegato/Anlage A
Rep./Urk. 22.170
Racc./Samml. 17.361

STATUTO

TITOLO I COSTITUZIONE-SEDE-DURATA

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita una società consortile in forma di società cooperativa con denominazione "**ESPA CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE**".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione si applicano, ai sensi dell'art. 2519, le norme sulle **società a responsabilità limitata** e sulle cooperative sociali.

La società ha sede nel comune di **Bolzano**.

Essa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

Il consorzio sociale ha durata fino al **31 dicembre 2080** e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

Il consorzio sociale non ha scopo di lucro e, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 2602 Codice Civile, persegue lo scopo mutualistico, volto a far conseguire ai soci il vantaggio economico tramite scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale, a migliori condizioni rispetto a quelli di mercato.

Esso persegue l'interesse generale della Comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la promozione, il coordinamento, l'organizzazione e la gestione di servizi sociali, sanitari, culturali ed educativi di cui all'art. 3 secondo comma, lett. a) della L.r. 24/88 nonché della L.p. 9/07, della L.p. 13/98 per quanto riguarda l'ambito di progetti di valenza sociale, nell'ambito delle leggi che li regolano, operando per e con i propri soci.

Il consorzio sociale, esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in conformità alle norme particolari vigenti per le imprese sociali.

Il consorzio si propone di raggiungere i propri scopi mutualistici anche attraverso gli strumenti di cui all'art. 55 del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117, condividendo obiettivi di interesse generale con la Pubblica Amministrazione in attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 116 della Costituzione.

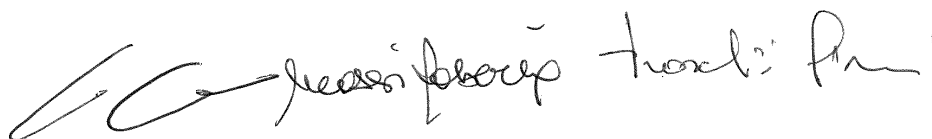
Il consorzio si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono la mutualità, solidarietà, democraticità, impegno, equilibrio della responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame col territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni Pubbliche del Territorio. Con questi principi il consorzio svolgerà qualsiasi attività senza fini di lucro finalizzata alla crescita morale ed alla qualificazione culturale, professionale e sociale dei propri soci e delle persone che si trovano in stato di bisogno o emarginazione di qualsiasi tipo.

In particolare il consorzio intende promuovere e realizzare progetti innovativi di edilizia sostenibile a prezzi accessibili, strumentali al soddisfacimento del cosiddetto bisogno abitativo residenziale del ceto medio, dal giovane all'anziano, ed a miglioramento della qualità della vita delle persone.

Il consorzio inoltre, al fine di favorire l'integrazione socio-lavorativa-ambientale dei lavoratori, potrà promuovere e gestire direttamente ed indirettamente iniziative innovative di edilizia sostenibile nel settore socio-residenziale anche in forma di co-housing, aperte a tutte le persone in possesso dei requisiti previsti dai programmi di edilizia abitativa agevolata.

Il consorzio intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando, in special modo grazie all'apporto dei propri soci, l'autogestione responsabile dell'impresa per assicurare ai soci le migliori condizioni fornendo ad essi anche idoneo appoggio tecnico, informativo e formativo.

Il consorzio sociale può operare anche con terzi.



Art. 4 (Oggetto sociale)

Il consorzio ha come oggetto lo svolgimento di attività senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Coerentemente agli scopi mutualistici di cui all'art. 3, la cooperativa intende promuovere e realizzare progetti innovativi di edilizia sostenibile a prezzi accessibili, strumentali al soddisfacimento del cosiddetto bisogno abitativo residenziale del ceto medio, dal giovane all'anziano, ed a miglioramento della qualità della vita delle persone. In questo senso le attività saranno rivolte in particolare alla promozione di alloggi sociali, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, nonché ai sensi della Legge Provinciale nr. 13 del 17 dicembre 1998 ed in particolare degli artt. 74 e 74 ter e successive modificazioni. Il consorzio potrà svolgere tali progetti anche al fine di favorire l'arrivo, la permanenza e l'integrazione socio lavorativa e ambientale dei lavoratori provenienti da fuori provincia che operano nel settore dell'assistenza familiare, socio assistenziale e infermieristica, ovvero delle categorie speciali definite dalla normativa provinciale in materia di edilizia abitativa agevolata; potrà anche promuovere e gestire direttamente o con propri associati iniziative innovative di edilizia sostenibile nel settore socio residenziale anche in forma di co-housing, aperte anche a tutte le persone in possesso dei requisiti ai programmi di edilizia abitativa agevolata.

In tal senso il consorzio svolgerà direttamente o per tramite dei propri associati:

1. Consulenza, progettazione, costruzione, acquisto, ristrutturazione, locazione, comodato, manutenzione e gestione di progetti immobiliari, anche tramite reperimento di mezzi finanziari, tecnici e fisici, di:
 - a. abitazioni popolari e non, da vendere o da assegnare in locazione, anche con patto di futura vendita, sulla base di convenzioni stipulate con l'Amministrazione provinciale, come disciplinato dalla Legge Provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, nonché dalla Legge Provinciale 22 gennaio 2010, n. 1 (Norme in materia di edilizia abitativa agevolata, lavoro, assistenza e beneficenza, igiene e sanità nonché trasporti);
 - b. abitazioni e/o case-albergo, complessi residenziali da assegnare, in locazione o in altro modo, anche con patto di futura vendita, oppure in vendita;
 - c. immobili non residenziali da assegnare, in locazione o in altro modo, anche con patto di futura vendita, oppure in vendita, a persone, società od enti ed altre organizzazioni;
 2. consulenza, supporto urbanistico progettuale, computi metrici ed elaborati tecnici;
 3. partecipazione a gare od appalti su mercati nazionali e su quelli esteri;
 4. la manutenzione ordinaria e straordinaria di fabbricati, anche condominiali, nonché provvedere alla gestione ed amministrazione degli stessi;
 5. l'erogazione di servizi e consulenza in materia edilizia, ed anche in particolare a quella abitativa agevolata;
 6. il supporto alle cooperative edilizie di abitazione, a proprietà divisa e/o indivisa nell'acquisto e/o nella costruzione e gestione degli immobili abitativi e/o dei box auto;
 7. servizi a imprese, enti, o altre istituzioni sia pubbliche che private per la migliore soluzione alloggiativa a favore dei rispettivi lavoratori e/o utenti;
 8. consulenza per l'accesso al credito e alle garanzie necessarie, presso gli istituti di credito;
 9. assistenza e consulenza tecnica relativa ai finanziamenti, alle agevolazioni fiscali, alle normative vigenti nonché agli iter burocratici da seguire in materia di edilizia abitativa;
 10. la realizzazione e pubblicazione di studi, ricerche e progetti pilota sui temi di cui sopra;
 11. la ideazione, promozione, sviluppo e coordinamento di progetti multidisciplinari nell'ambito delle attività sopraindicate;
 12. progettazione, sviluppo e gestione di modelli di abitare collaborativo per persone con fragilità socio-economiche e di emergenza abitativa, anche in accordo con i servizi sociali del Territorio, con iniziative di rigenerazione urbana e sociale e tecnologiche a beneficio dell'intera comunità ivi compresa anche la valutazione d'impatto economico coerentemente con quanto previsto dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/4/2008 e successive modificazioni;
 13. servizi di segreteria, promozione, elaborazione dati a favore dei propri soci nell'ambito delle attività sopraindicate
- A tal fine il consorzio sociale potrà anche:
- a) stipulare atti, convenzioni ed appalti con enti pubblici e privati, qualunque ne sia l'oggetto, assumere obbligazioni, concedere garanzie, salvo trasferirne gli effetti sulle singole cooperative;
 - b) favorire lo sviluppo e la produttività sociale dell'attività lavorativa delle cooperative, anche commercializzandone l'attività ed offrendo alle stesse ed a terzi, ivi compresi enti pubblici e privati direttamente o tramite gare d'appalto, licitazioni ecc. prodotti e servizi;
 - c) stimolare la collaborazione tra le cooperative con finalità di promozione umana e di inserimento sociale e promozione del lavoro, coordinando l'attività tra le cooperative stesse in modo da renderla più produttiva ed incisiva sul tessuto sociale;
 - d) realizzare, anche a mezzo di un proprio ufficio, servizi di supporto e di consulenza tecnico amministrativa;

e) progettare, sovrintendere, gestire e coordinare, in proprio o a mezzo proprie associate, progetti e attività di formazione professionale, di addestramento al lavoro, nonché di carattere educativo e pedagogico, realizzate anche con l'ausilio dell'ente pubblico, volte a sviluppare specifiche competenze e professionalità dei soci e di quanti partecipano alle attività delle cooperative associate, nonché a stimolare la coscienza cooperativistica;

f) coordinare il rapporto delle associate con enti pubblici e privati;

g) gestire e/o coordinare direttamente o in convenzione servizi nell'ambito della ricerca, dell'accoglienza, della formazione e della logistica, specie abitativa, del personale e dei lavoratori in genere.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge il consorzio sociale potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

Per lo svolgimento della propria attività il consorzio sociale può beneficiare di provvidenze e contributi comunitari, nazionali, regionali, provinciali, comprensoriali e comunali, ed in genere di enti pubblici e privati. Può altresì accettare proventi derivanti da atti di liberalità, provenienti da soggetti pubblici e privati, socio non soci, nonché ottenere contributi e agevolazioni da Unione Europea, Stato, Regione, Provincia e in generale da Enti pubblici e privati.

Il Consorzio sociale inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall'art. 2529 del codice civile nei limiti e secondo le modalità ivi previste.

TITOLO III SOCI

Art. 5 (Soci)

Il numero dei soci ordinari è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci ordinari:

- le cooperative che non abbiano interessi contrastanti con quelli del Consorzio sociale che intendono contribuire al perseguimento dei suoi scopi sociali. Non possono essere soci cooperative in stato di liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali.

Possono essere soci sovventori:

- le cooperative, le società in genere, enti pubblici e privati che non abbiano interessi contrastanti con quelli del Consorzio sociale che intendono contribuire al perseguimento dei suoi scopi sociali, ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 59 del 31.01.1992.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte. In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipino a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con il Consorzio sociale, secondo la valutazione del consiglio di Amministrazione.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio ordinario dovrà presentare al consiglio di amministrazione, domanda scritta che dovrà contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
- d) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;



Luca Fabbri *Trasferì Rm*

- e) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze tecniche possedute;
- f) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- g) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- h) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art.37 e seguenti del presente statuto.

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie previste.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Art. 7 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal consiglio di amministrazione:
 - del capitale sottoscritto;
 - dell'eventuale sovrapprezzo determinate dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) ogni consorziato dovrà versare annualmente un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione; l'ammontare dell'eventuale contributo sarà determinato dal consiglio di amministrazione, previa illustrazione di apposito e dettagliato preventivo. Dovrà inoltre rimborsare al consorzio sociale le spese da esso sostenute per l'esecuzione di particolari prestazioni richieste dal consorziato stesso. Indipendentemente dal contributo di cui al presente comma il consiglio di amministrazione, secondo le modalità e nei limiti previsti dal regolamento approvato dall'assemblea dei consorziati, delibera le percentuali contributive che i soci sono tenuti a corrispondere al consorzio sociale nel caso di affidamento di lavori assunti dal consorzio sociale stesso. Il contributo di acquisizione lavori si applica, salvo motivate eccezioni, all'importo del contratto, degli atti aggiuntivi, delle estensioni dei lavori complementari, dell'eventuale revisione prezzi e di quant'altro oggetto di fatturazione alla committenza. Sempre il consiglio di Amministrazione, secondo le previsioni di appo- sottoporre all'approvazione dell'assemblea, regolerà le modalità degli eventuali affidamenti di servizi ai consorziati nonché ad altri soggetti terzi; tale regolamento, che regolerà i rapporti operativi in genere del consorzio sociale, dovrà essere sempre osservato dai soci.

Per tutti i rapporti con il consorzio sociale il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata al consorzio sociale.

Art. 8 (Diritti dei soci)

Fermi restando i diritti nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci hanno diritto:

- di partecipare alle deliberazioni dell'assemblea ed alle elezioni delle cariche sociali;
- di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dal consorzio sociale nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e deliberazioni assembleari;
- di prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni ad appunti riferiti alla gestione sociale,
- nel caso in cui non partecipino all'amministrazione, di avere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di esaminare, anche attraverso professionisti di fiducia, i libri sociali ed i documenti dell'amministrazione.

Art. 9 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso il consorzio sociale senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo. Il socio che intende trasferire anche in parte le proprie

quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 6, controfirmata per conferma e accettazione del potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.
Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e il consorzio sociale deve iscrivere nel libro soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio che intende ricorrere, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, deve proporre opposizione al collegio arbitrale.

Art. 10 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione.

Art. 11 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al conseguimento degli scopi sociali;

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento al consorzio sociale. L'Organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, se intende presentare relativo ricorso, deve proporre opposizione innanzi al Collegio arbitrale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio e consorzio sociale, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo amministrativo alla deliberazione di recesso consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto mutualistico pendente.

Art. 12 (Esclusione)

L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'articolo 2531 c.c., può aver luogo:

- a) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento, dal rapporto mutualistico o dalle legittime deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 30 gg. per adeguarsi;
- b) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione al consorzio sociale;
- c) nei casi previsti dall'articolo 2286 c.c.;
- d) nei casi previsti dall'articolo 2288, comma 1, c.c.;
- e) per aver causato in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, significativi danni materiali o d'immagine al consorzio sociale ovvero agli altri consorziati, per aver causato dissidi o disordini tra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero per aver posto in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;
- f) per aver assunto o compiuto, nell'esecuzione del rapporto di lavoro con il consorzio sociale ovvero con gli altri consorziati, comportamenti o inadempienze tali da determinare la risoluzione del rapporto;
- g) se il socio, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo, si renda moroso nel versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società.

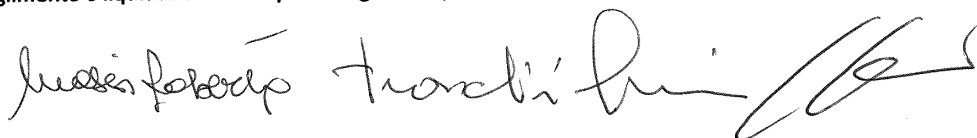
L'esclusione deve essere deliberata dall'Organo amministrativo e comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Se il socio escluso intende opporsi contro la deliberazione di esclusione, lo stesso deve proporre opposizione al collegio arbitrale nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo amministrativo alla deliberazione di esclusione consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto mutualistico pendente.

L'esclusione comporta anche la risoluzione di ogni rapporto di lavoro. L'esclusione non può essere parziale.

Art. 13 (scioglimento o liquidazione della persona giuridica)



In caso di scioglimento o liquidazione del socio persona giuridica, il relativo rapporto sociale si scioglie automaticamente e la liquidazione della relativa quota avverrà nei confronti del liquidatore o dei liquidatori del medesimo con le modalità di cui al successivo articolo 14 del presente statuto.

Art. 14 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente versate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 35, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato nei limiti di legge vigenti per le cooperative. I soci esclusi per motivi indicati nell'art. 12 lettere a), e) e f) del presente statuto, saranno tenuti al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, con facoltà del consorzio sociale di rivalsa sul rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio del consorzio sociale e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

Il diritto ad ottenere il rimborso delle quote, in caso di recesso, esclusione o morte del socio, si prescrive nei termini fissati dalla legge.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

Il consorzio sociale può in ogni caso compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 12 lettere a), e) e f), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Il socio che cessa di far parte del consorzio sociale risponde verso questo per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso il consorzio sociale gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi al consorzio sociale soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.1.1992 n. 59.

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei sovventori costituiscono anche il fondo per il potenziamento aziendale di cui all'art. 4, ultimo comma, del presente statuto.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti di piena esigibilità, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore minimo o multiplo di € 10.000,00.- (diecimila/00) ciascuna.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea in occasione dell'emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare il proposto acquirente all'Organo amministrativo che ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle quote.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione;
- l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- il termine minimo di durata del conferimento.

Al socio sovventore sono attribuiti un voto nelle assemblee del consorzio sociale per ogni € 10.000,00.- (diecimila/00) interi di conferimento con un massimo di 5 voti.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sui soci sovventori in base alla proporzione tra il fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori ed il capitale conferito dai soci cooperatori. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

Art. 21 (Organi sociali)

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo amministrativo;
- c) Direttore;
- d) il Collegio dei sindaci, se nominate;
- e) Revisori per il controllo cantabile, se nominato.

Art. 22 (Assemblea)

L'assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione, facendone domanda scritta all'Organo Amministrativo.

In quest'ultimo caso, la convocazione deve aver luogo senza ritardo e comunque non oltre i trenta giorni dalla data della richiesta. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta.

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la ripartizione dei ristorni;
- la nomina, i compensi e la struttura dell'Organo amministrativo;
- la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale o del revisore e dei loro compensi;
- approvazione dei regolamenti formulati e proposti dall'organo amministrativo;
- definizione del piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 2477 e dalla Legge n. 142 del 2001;
- le modificazioni dell'atto costitutivo;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinate nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- compravendita, costituzione e/o trasferimento di diritti reali relativi agli immobili;
- deliberazioni sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone importi e caratteri;
- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;



Lecco 10/09/2025 *Francesco* *[Signature]*

- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dall'organo amministrativo (telefax, e-mail, sms, ...) inviata almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. Per quanto non previsto si applica integralmente l'art. 2479 bis del codice civile. L'assemblea può essere convocata anche al di fuori del Comune in cui si trova la sede sociale, purché in Regione Trentino Alto Adige.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura del consorzio, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.
- Sono riservate alla competenza dell'assemblea straordinaria:
- le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della società;
 - la nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro compensi e poteri.

Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

In prima convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno un quinto di tutti i soci aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Sono salve eventuali diverse maggioranze richieste dal presente statuto o dalla legge.

Art. 24 (Votazioni)

Le votazioni in assemblea si fanno in modo palese.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano; quando almeno un terzo dei soci presenti lo richiede, si provvede per appello nominale.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto da un notaio nei casi di cui all'ultimo comma dell'art. 22 e negli altri casi previsti dalla legge.

All'assemblea può presenziare su invito, senza diritto di voto, un rappresentante di una delle Centrali di rappresentanza, tutela e assistenza del movimento cooperative alla quale il consorzio sociale è aderente.

Art. 25 (Voto)

Hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Ai soci sovventori si applicano le disposizioni del precedente art. 19.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla stessa categoria di socio. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio e la delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in sua assenza, dal Vice Presidente se nominato. In caso contrario dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 27 (Amministrazione)

Il consorzio sociale è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri, variabile da 3 a 7, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione al momento della nomina. La maggioranza degli amministratori sarà composta da rappresentanti dei soci ordinari.

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinate dall'Assemblea al momento della nomina. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a 3 esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Qualora non vi abbiano provveduto l'Assemblea al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente ed il Vicepresidente.

Art. 28 (Adunanze dell'organo di amministrazione)

L'organo amministrativo è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia sulla quale deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due terzi dei consiglieri. Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza anche mediante telegramma, fax, e-mail ed sms e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze dell'organo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni dell'organo di amministrazione in adunanza collegiale si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori

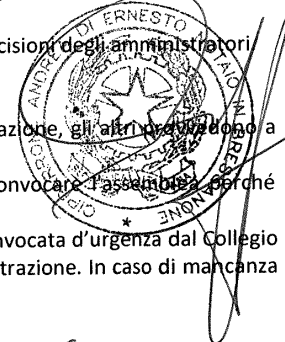
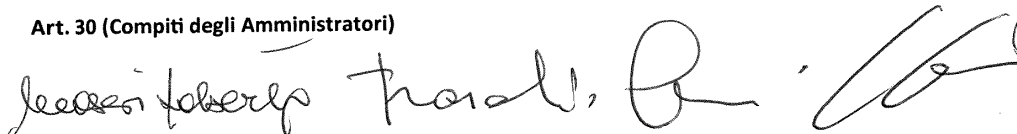
Art. 29 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori sono tenuti a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'organo amministrativo rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 30 (Compiti degli Amministratori)



Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione del consorzio sociale, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge e dal presente statuto.

Tra l'altro spetta ad esso:

- deliberare sull'ammissione, sul recesso e sull'esclusione dei soci;
- convocare le assemblee e eseguirne le delibere;
- predisporre i regolamenti da sottoporre alla assemblea per la loro approvazione;
- predisporre il bilancio d'esercizio ed i programmi sociali da sottoporre alla assemblea per la loro approvazione;
- conferire procure speciali.

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, gli amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, oppure all'eventuale Direttore, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Al massimo ogni centottanta giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al Collegio sindacale, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dal consorzio sociale e dalle sue eventuali controllate.

Art. 31 (Compensi agli Amministratori e Rappresentanza)

Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti ai membri del Consiglio di Amministrazione.

La rappresentanza del consorzio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati. In caso di assenza e di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente.

La rappresentanza del consorzio sociale spetta inoltre ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 32 (Direzione)

Il consiglio di amministrazione nomina, se ritenuto necessario, il direttore che non può essere contestualmente membro del consiglio di amministrazione.

Ad esso spetta l'organizzazione e lo svolgimento operativo di tutte le attività previste e/o necessarie dalle delibere assembleari o del consiglio di amministrazione. Tali attività verranno svolte su indicazione ed in collaborazione e coordinamento con il presidente ovvero con i consiglieri delegati se nominati. Il Direttore ha il diritto/dovere di partecipare, con diritto di parola ma senza diritto di voto, quanto alle assemblee dei soci, quanto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può in ogni momento dimettere, nel rispetto delle normative contrattuali esistenti in materia, e, contestualmente qualora lo ritenga opportuno procedere alla nomina di un altro direttore; in tali casi il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei propri componenti e deve riferire tempestivamente in assemblea predisponendo debita relazione; a richiesta del direttore potrà essere anche letta all'assemblea una relazione di quest'ultimo.

Art. 33 (Collegio sindacale e revisore contabile)

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, del codice civile, il consorzio procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 del codice civile.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle

condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2399 del codice civile. Peraltro, l'organo amministrativo può rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.
I sindaci relazionano, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.
Il collegio sindacale esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, numero 39.
La revisione legale dei conti può essere affidata anche ad un revisore legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile e del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 39, ovvero all'Associazione di Rappresentanza di cui alla Legge Regionale 9 luglio 2008, numero 5.

TITOLO VI PATRIMONIO SOCIALE BILANCIO E RISTORNI

Art. 34 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio del consorzio sociale è costituito:

- dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da:

- i conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore minima di € 2.000,00 (duemila/00) ed entro il limite massimo fissato dalla legge;
 - dai conferimenti effettuati dai soci sovventori confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
- dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 35 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;
- da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea dei soci e/o prevista per legge;
- da qualunque liberalità che pervenisse al consorzio sociale per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 35 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura sull'andamento della gestione sociale. La relazione dell'organo amministrativo oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività del consorzio sociale anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio dei consorziati, dei soci e della comunità territoriale. L'organo amministrativo deve anche relazionare sulla condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 c.c.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- al Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

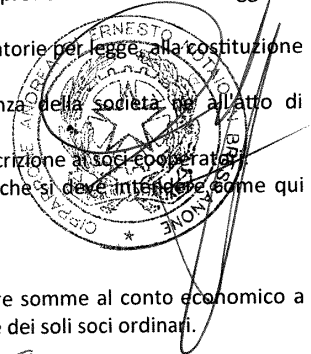
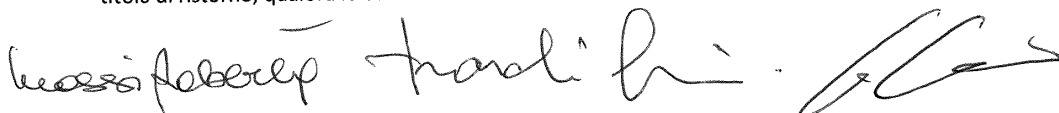
L'Assemblea può in ogni caso destinare gli utili, ferme re stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

In ogni caso le riserve indivisibili non sono ripartibili tra i soci durante l'esistenza della società né all'atto di scioglimento.

In nessun caso il consorzio sociale potrà emettere strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori.
In ogni caso per quanta occorrer possa si richiama l'intero testo dell'art. 2514 c.c., che si deve intendere come qui riprodotto.

Art. 36 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristoro, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, a favore dei soli soci ordinari.



Il consorzio sociale in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente ed eventualmente mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del valore delle quote detenute da ciascun socio. La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra il consorzio sociale ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento. Tale regolamento deve essere predisposto dall'Organo amministrativo e approvato dall'assemblea.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art. 37 (Clausola Arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 38:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e consorzio sociale che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie aventi per oggetto decisioni e delibere dei soci e degli organi sociali;
- c) le controversie promosse da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti;

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione al consorzio sociale da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore e accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 38 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad € 15.000,00 (quindicimila/00). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'art. 10 e seguenti c.p.c.;
- b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

Gli arbitri sono scelti tra gli iscritti all'Albo degli Avvocati e sono nominati dal presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano entro trenta giorni dalla richiesta della parte più diligente; in difetto di designazione, sono nominati dal presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci e notificata al consorzio sociale, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli arbitri decidono secondo diritto ed in via rituale.

Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, Dlgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 39 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per se una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri e valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti del consorzio sociale o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 40 (Nomina liquidatori)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento del consorzio sociale nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 41 (Devoluzione patrimonio)

In caso di scioglimento del consorzio sociale, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 legge 59/1992.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 42 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra il consorzio sociale ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 43 (Legge applicabile)

Per quanto non previsto dal presente statuto e dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata e delle cooperative sociali.

Luigi Roberto Feriali



The image shows a handwritten signature, "Luigi Roberto Feriali", in cursive. Below the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text "COOPERATIVA DI ERNESTO" at the top and "COOPERATIVE SOCIALI" at the bottom. In the center of the stamp is a gear-like emblem with a star. A large, loopy handwritten mark, possibly another signature or a stylized flourish, is written over the stamp.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 commi 3,4 e 5 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso del Registro delle Imprese. _____

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I. _____

In corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Bressanone con numero in corso di attribuzione. _____